



VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale
Divisione Analisi macroprudenziale
Area Impatto della Regolamentazione

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE SEMPLIFICATA

**REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI SU POLITICHE E PRASSI DI
REMUNERAZIONE NELLE SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE:
LA NUOVA DECLINAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ'**

Sommario

1. Introduzione	2
2. La disciplina attuale	2
3. I criteri delineati nella IFD e le discrezionalità riconosciute a livello nazionale	4
4. Le opzioni normative e l'analisi costi benefici	6
ALLEGATO 1.....	11

1. Introduzione

La disciplina sulle politiche di remunerazione del personale delle società di intermediazione mobiliare (SIM) mira ad assicurare che i relativi compensi siano: i) in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo; ii) collegati con le *performance*, opportunamente corrette per tener conto di tutti i rischi; iii) coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da scoraggiare l'assunzione eccessiva di rischi e salvaguardare la sana e prudente gestione. Essa richiede, a questo scopo, che la remunerazione variabile del personale più rilevante (PPR)¹ delle SIM sia assoggettata alle regole sul differimento, sul pagamento in strumenti finanziari e sui benefici pensionistici discrezionali ("regole di maggior dettaglio"), fatto salvo tuttavia il principio di proporzionalità.

La disciplina vigente sulle politiche di remunerazione del personale delle SIM è contenuta nel «Regolamento di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-*bis*), del TUF» del 5 dicembre 2019 e dà attuazione alla direttiva 2013/36/UE (c.d. "*Capital Requirements Directive*"). Essa deve essere modificata per assicurare il recepimento della nuova disciplina europea appositamente delineata per le imprese di investimento, ora contenuta nella direttiva (UE) 2034/2019 ("*Investment Firms Directive*", IFD) e nel regolamento (UE) 2019/2033 ("*Investment Firms Regulation*", IFR). La IFD, come l'attuale disciplina, riconosce agli Stati membri significativi margini di discrezionalità nell'applicare le regole di maggior dettaglio in materia di politiche e prassi di remunerazione, consentendone quindi un'applicazione secondo proporzionalità.

Questa analisi di impatto della regolamentazione (AIR) – redatta in forma semplificata a causa della limitata disponibilità di dati – è condotta per valutare le diverse opzioni nell'esercizio di tali discrezionalità². L'analisi è così strutturata: il secondo paragrafo descrive l'assetto normativo attuale, riportando le regole sul principio di proporzionalità; il terzo descrive i criteri delineati dalla IFD e le discrezionalità riconosciute agli Stati membri; il quarto presenta le opzioni normative e l'analisi costi-benefici.

2. La disciplina attuale

Ai sensi dell'art. 17, 1° comma, del Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019, le SIM, ivi comprese le loro componenti estere ovunque insediate, applicano le regole sulle remunerazioni previste per le banche (contenute nella Circ. n. 285/2013, Parte prima, Titolo IV, Capitolo 2, 25° aggiornamento), "coerentemente con le loro caratteristiche operative, dimensionali e l'attività svolta, nonché avendo riguardo alla tipologia ed entità dei rischi assunti"³. In linea con quanto stabilito per le banche, l'applicazione delle regole di maggior dettaglio al personale più rilevante (PPR) avviene secondo una ripartizione delle SIM in macro-categorie, effettuata sulla base della classificazione stabilita nella "Guida per l'attività di vigilanza adottata dalla Banca d'Italia in

¹ Il PPR è costituito dalle categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente.

² L'AIR è stata condotta in conformità agli artt. 3 e 5 del Regolamento per l'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia.

³ Come riportato nell'atto di emanazione dell'ultimo aggiornamento della disciplina sulle remunerazioni per le banche, fino all'adozione della normativa nazionale di recepimento della IFD le SIM e le società capogruppo di SIM continuano a rispettare quanto stabilito dal Provvedimento della Banca d'Italia del 23 ottobre 2018 (25° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013), in forza del rinvio contenuto nel Regolamento (parte 2, Tit. IV, art. 17). L'atto di emanazione è consultabile in: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Atto-emanazione-37-Agg.to.pdf>.

materia di processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)” (circolare 269 della Banca d’Italia; cfr. allegato 1 per i criteri di classificazione delle SIM nelle macro-categorie SREP).

In particolare: a) le SIM appartenenti alla prima macro-categoria SREP (“SIM maggiori”) applicano le regole previste per le banche “di maggiori dimensioni e complessità operativa”; b) le SIM appartenenti alla seconda o terza macro-categoria SREP (“SIM intermedie”) applicano le regole previste per le banche “intermedie”; c) le SIM appartenenti alla quarta macro-categoria SREP (“SIM minori”) applicano le regole previste per le banche “di minori dimensioni e complessità operativa”; alle SIM appartenenti alla quinta macro-categoria SREP (definite dall’art. 4, par. 1, n. 2, lett. b) e c) del CRR – nella versione precedente alle modifiche apportate dal Regolamento (UE) 2019/876⁴) – non si applica la disciplina sulle remunerazioni. La tavola sottostante riporta le modalità di applicazione delle regole di maggior dettaglio da parte di ciascuna categoria di SIM. La classificazione delle SIM avviene su base individuale, anche per gli intermediari appartenenti a gruppi.

L’APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI MAGGIOR DETTAGLIO (ESCLUSI I BENEFICI PENSIONISTICI DISCREZIONALI) PER LE SIM

	SIM maggiori (prima macro-categoria SREP)	SIM intermedie (seconda e terza macro-categoria SREP)	SIM minori (quarta macro-categoria SREP)
Differimento	quota $\geq 40/60\%$ della remunerazione variabile periodo di differimento $\geq 3/5$ anni <i>in caso di remunerazione variabile di importo particolarmente elevato:</i> quota $\geq 60\%$ <i>in caso di figure apicali:</i> quota $\geq 50\%$ della quota differita composta da strumenti finanziari periodo di differimento ≥ 5 anni	quota $\geq 20/30\%$ della remunerazione variabile periodo di differimento \geq almeno 1,5/2,5 anni <i>in caso di remunerazione variabile di importo particolarmente elevato:</i> quota $\geq 30\%$ periodo di differimento $\geq 2,5$ anni	applicazione obbligatoria, ma senza percentuali o periodi minimi definiti in via normativa
Pagamento in strumenti finanziari	quota $\geq 50\%$ della remunerazione variabile periodo di mantenimento ≥ 1 anno su parte <i>up-front</i>	quota $\geq 25\%$ della remunerazione variabile periodo di mantenimento ≥ 6 mesi su parte <i>up-front</i>	esenzione totale (se gli strumenti sono utilizzati volontariamente, deve essere previsto un periodo

Allo stato attuale nessuna SIM è classificata nelle macro-categorie da 1 a 3. La grande maggioranza delle SIM (oltre l’80%, ovvero 51 su 61, cfr. Tavola 1) è classificata tra le SIM minori. La parte restante (10 SIM) non applica le norme sulle remunerazioni in quanto esentata ex art. 4 CRR.

⁴ Si tratta di imprese locali e imprese che non sono autorizzate a prestare servizi accessori di cui all’allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, che prestano soltanto uno o più servizi e attività di investimento elencati all’allegato I, sezione A, punti 1, 2, 4 e 5, di tale direttiva e che non sono autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per tale motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con tali clienti.

Tavola 1

Tipologia SIM	Macro-categoria SREP	Numero di SIM
Maggiori	1	0
Intermedie	2 e 3	0
Minori	4	51
Esentate dall'applicazione delle regole sulle remunerazioni ex art. 4 CRR	5	10

Fonte: elaborazioni su segnalazioni di vigilanza. Dati al 30.09.2021.

3. I criteri delineati nella IFD e le discrezionalità riconosciute a livello nazionale

La IFD prevede regole sulle remunerazioni del personale delle imprese di investimento complessivamente simili a quelle applicabili ai sensi della CRD, con alcune semplificazioni volte a tenere conto delle specificità e della minore complessità delle imprese di investimento rispetto alle banche.

In particolare, dalla nuova disciplina deriva una classificazione delle SIM in tre classi:

1) SIM di classe 1 (e *1-minus*)⁵, il cui attivo di bilancio è pari o superiore a 30 (15) miliardi di euro alle quali si applicano le previsioni della CRD IV e del CRR;

2) classe 2, ossia le SIM non rientranti nelle classi 1, *1-minus* e 3, alle quali si applica la disciplina IFD/IFR;

c) classe 3, dette "piccole e non interconnesse", che soddisfano tutte le condizioni all'art. 12 IFR⁶, le quali sono sottoposte a un regime prudenziale semplificato che esclude l'applicazione delle regole in materia di *governance* e di remunerazioni.

Nel nuovo *framework* regolamentare i criteri di classificazione e le soglie quantitative (cfr. *infra*) fanno riferimento al bilancio consolidato per le SIM appartenenti a gruppi di SIM e al bilancio individuale per le SIM non appartenenti a gruppi di SIM⁷.

⁵ Tali SIM soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b) dell'IFR (e dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) o b), dell'IFR, o sono destinatarie di una decisione dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4 del TUF), se svolgono attività di negoziazione per conto proprio, o sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo, ovvero con assunzione di garanzia. Le classi 1 e *1-minus* sono definite nel D. Lgs. 201/2021 "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034".

⁶ Le condizioni richiedono che: a) l'*asset under management* (AUM) misurato in conformità dell'articolo 17 sia inferiore a 1,2 miliardi di euro; b) gli ordini dei clienti trattati (COH) misurati in conformità dell'articolo 20 siano inferiori a: i) 100 milioni di euro al giorno per le operazioni a pronti; o ii) 1 miliardo di euro al giorno per i derivati; c) l'indice di attività salvaguardate e gestite (ASA) misurate in conformità dell'articolo 19 sia pari a zero; d) il denaro dei clienti detenuto (CMH) misurato in conformità dell'articolo 18 sia pari a zero; e) i rischi operativi derivanti dal flusso di negoziazione giornaliero di un'impresa di investimento (DTF) misurati in conformità dell'articolo 33 sia pari a zero; f) il rischio di posizione netta (NPR) o i margini totali richiesti da un partecipante diretto di un'impresa di investimento (CMG) misurati in conformità degli articoli 22 e 23 siano pari a zero; g) l'esposizione di un'impresa di investimento al default delle controparti della negoziazione (TCD) misurato in conformità dell'articolo 26 sia pari a zero; h) il totale delle attività in bilancio e fuori bilancio dell'impresa di investimento sia inferiore a 100 milioni di euro; i) i ricavi totali lordi annuali derivanti dai servizi e dalle attività di investimento dell'impresa di investimento siano inferiori a 30 milioni di euro calcolati quale media in base ai dati annuali del periodo di due anni immediatamente precedente un dato esercizio finanziario.

⁷ Per le SIM appartenenti a gruppi bancari vengono considerati i bilanci individuali.

Per le imprese di investimento classificate nella classe 2, la IFD prevede che gli Stati membri assicurino che le SIM applichino al PPR⁸ le regole di maggior dettaglio sul pagamento della remunerazione variabile⁹. Al tempo stesso, in applicazione del principio di proporzionalità, si riconosce la possibilità di disapplicare queste regole sulla base delle **due** seguenti **soglie**:

- a) un totale attivo in bilancio e fuori bilancio (come media dei 4 anni precedenti) non superiore a 100 milioni di euro¹⁰ (soglia dimensionale);
- b) un importo della remunerazione variabile annuale non superiore ai 50 mila euro e che non rappresenti oltre un quarto della remunerazione totale annua (cosiddetta “franchigia”).

Le soglie sono applicate con approccio sequenziale: la franchigia non rileva ai fini della remunerazione del PPR delle SIM che non superano la soglia dimensionale, poiché tali intermediari non sono tenuti ad applicare le regole di maggior dettaglio.

Con riferimento alla soglia dimensionale viene riconosciuta agli Stati membri la possibilità di aumentarla fino a 300 milioni di euro. In questo caso, le imprese di investimento possono beneficiare delle deroghe dall'applicazione delle regole di maggior dettaglio se rispettano tutte le seguenti condizioni¹¹:

a) l'impresa di investimento non figura, nello Stato membro in cui è stabilita, tra le tre maggiori imprese di investimento in termini di valore totale delle attività;

b) l'impresa di investimento non è soggetta ad alcun obbligo o è soggetta ad obblighi semplificati in relazione alla pianificazione del risanamento o della risoluzione in conformità all'art. 4 della dir. 2014/59/UE;

c) l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione dell'impresa di investimento è pari o inferiore a 150 milioni di euro;

d) l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio in derivati dell'impresa di investimento è pari o inferiore a 100 milioni di euro;

e) è opportuno aumentare la soglia tenendo conto della natura e della portata delle attività dell'impresa di investimento, della sua organizzazione interna e, se del caso, delle caratteristiche del gruppo a cui appartiene.

Sulla base delle stesse considerazioni, uno Stato membro può anche diminuire la soglia dimensionale¹².

La soglia dimensionale, come già anticipato, deve riferirsi: i) all'attivo di bilancio consolidato per le SIM appartenenti a gruppi di SIM; ii) all'attivo di bilancio individuale per le SIM non appartenenti a gruppi di SIM¹³.

⁸ La definizione di PPR contenuta nella IFD comprende le categorie di personale elencate all'art. 30, par. 1 della direttiva: l'alta dirigenza, i soggetti che assumono rischio (*risk taker*), il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva pari almeno alla remunerazione più bassa dell'alta dirigenza o dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'impresa di investimento o sulle attività che gestisce. I criteri per l'identificazione dei *risk takers* delle imprese di investimento sono individuati dal Regolamento delegato (UE) n. 2154/2021.

⁹ Sul contenuto delle regole di maggior dettaglio, art. 32, par. 1, lett. k (regole sul pagamento in strumenti finanziari); art. 32, par. 1, lett. l (regole sul differimento); art. 32, par. 1, lett. l) (sui benefici pensionistici discrezionali).

¹⁰ Art. 32, par. 4, lett. a) IFD.

¹¹ Art. 32, par. 5 IFD.

¹² Art. 32, par. 6 IFD.

¹³ Art. 25, par. 4 IFD.

Con riferimento alla **franchigia** gli Stati membri possono decidere di ridurre l'importo (e quindi limitare le deroghe dall'applicazione delle regole di maggior dettaglio sulla remunerazione variabile), in ragione delle specificità del mercato nazionale in termini di pratiche di remunerazione o della natura delle loro responsabilità e del loro profilo di rischio¹⁴. La IFD non consente agli Stati membri di innalzare la franchigia.

In sintesi, il recepimento della IFD non modifica l'oggetto del principio di proporzionalità (l'applicazione delle regole di maggior dettaglio) ma ne riconfigura la concreta declinazione, introducendo criteri specifici per la classificazione delle SIM, che quindi non potrà più basarsi sulle macro-categorie SREP oggi in vigore.

Delle 61 SIM/gruppi di SIM¹⁵ operanti in Italia non ci sono intermediari classificati nelle categorie 1 o 1-minus. La maggioranza rientra nella classe 2 (38, pari al 62% del totale; Tavola 2) e la parte restante è rappresentata da SIM piccole e non interconnesse (classe 3) che non applicano le regole sulle remunerazioni. Il passaggio alla IFD determina quindi un ampliamento del numero delle SIM escluse dall'applicazione della normativa in materia (a oggi le SIM escluse sono 10, cfr. par. 2).

Pertanto, nel prosieguo dell'analisi ci si concentrerà sulle SIM di classe 2, per le quali rilevano le discrezionalità riconosciute agli Stati membri dalla IFD (soglia dimensionale e franchigia).

Tavola 2

Classe IFD	Numero di SIM/Gruppi di SIM	Percentuale di SIM/Gruppi di SIM
1	0	0%
2	38	62%
3	23	38%

Fonte: elaborazioni su dati forniti dalle SIM e segnalazioni di vigilanza. Dati al 30.09.2021.

4. Le opzioni normative e l'analisi costi benefici

Alla luce dei margini di discrezionalità riconosciuti dalla IFD, ai fini della **calibrazione della soglia dimensionale** – attivo in bilancio e fuori bilancio come media degli ultimi 4 anni – **per l'individuazione delle SIM alle quali applicare le regole di maggior dettaglio**, sono state individuate le seguenti opzioni:

- **A1** – fissare la soglia su un **valore inferiore a 100 milioni di euro**;
- **A2** – fissare la soglia a **100 milioni di euro**;
- **A3** – fissare la soglia su un **valore superiore a 100 milioni di euro**.

Ai fini della definizione dei **criteri di individuazione delle remunerazioni variabili di importo ridotto** del PPR sono state individuate le seguenti opzioni:

- **B1** – non prevedere alcuna franchigia;

¹⁴ Art. 32, par. 7 IFD.


¹⁵ Tra i 61 soggetti sono esclusi quelli in liquidazione o in amministrazione straordinaria.

- **B2** – prevedere le franchigie definite nella IFD (remunerazioni variabili annue pari o inferiori a 50 mila euro e a un quarto della remunerazione individuale totale).

Per valutare i costi e i benefici delle opzioni normative individuate, è stata effettuata un'analisi sulle SIM italiane con riferimento a: i) l'attivo di bilancio; ii) le remunerazioni variabili erogate ad amministratori e alti dirigenti¹⁶ da un campione di SIM.

La grande maggioranza delle SIM/gruppi di SIM di classe 2 (31 su 38, pari a oltre l'80%; Figura 1) è di piccola dimensione e presenta un attivo di bilancio inferiore a 50 milioni di euro. La parte restante è costituita da 7 intermediari (2 si collocano tra i 50 e i 100 milioni di euro e 5 oltre i 100 milioni), dei quali 3 appartengono a gruppi bancari e 3 a gruppi di SIM¹⁷. Questi 7 intermediari rappresentano circa tre quarti dell'attivo di bilancio totale di tutte le SIM/gruppi di SIM.

Figura 1



Sulla base dei dati pubblicati da un campione di 11 SIM¹⁸ di classe 2 (pari a circa il 30% delle SIM appartenenti a tale classe) sono state raccolte informazioni sulle remunerazioni medie erogate agli amministratori e agli alti dirigenti nel 2019¹⁹. Le remunerazioni variabili più elevate, in rapporto a quelle fisse, vengono erogate quasi esclusivamente dalle SIM o dai gruppi di SIM di maggiori

¹⁶ Gli alti dirigenti comprendono di norma il Direttore Generale e i responsabili delle principali funzioni di business. Laddove non il dettaglio delle singole figure non era presente si è utilizzato il dato del PPR nel suo insieme.

¹⁷ In prospettiva, tra le SIM con attivo di bilancio superiore a 50 milioni di euro potrebbe rientrare anche un'ulteriore SIM, vicina a tale soglia e con attività in crescita.

¹⁸ Per le SIM non si dispone (come per le banche) di segnalazioni di vigilanza sulle remunerazioni che consentano di avere un quadro complessivo di tutti gli intermediari e su più anni di osservazione, con informazioni dettagliate e facilmente confrontabili. I dati sono stati raccolti da fonti pubbliche, in particolare l'Informativa al pubblico ai sensi delle disposizioni di vigilanza prudenziale per le SIM, nonché la relazione sulle remunerazioni pubblicata dalle SIM con azioni quotate.

¹⁹ La scelta di considerare amministratori e alta dirigenza è motivata dal fatto che i dati sulle remunerazioni a essi riferiti sono disponibili per un numero di SIM sufficiente a poter effettuare un confronto. La remunerazione erogata agli amministratori delegati e ai direttori generali, per esempio, è pubblicata solo da alcune SIM. Sono state considerate le remunerazioni del 2019 perché relative al periodo pre-pandemia e quindi ritenute più rappresentative delle normali prassi seguite da questi intermediari nella determinazione delle retribuzioni incentivanti.

dimensioni, con attivo dentro e fuori bilancio superiore a 50 milioni di euro (Tavola 3); per questi soggetti il rapporto variabile/fisso oscilla tra il 28% e il 91%. Per le altre SIM la presenza di un elevato rapporto variabile/fisso è sporadica: solo una SIM si attesta su un valore medio pari al 25%, la soglia (insieme al valore assoluto di 50.000 euro) oltre alla quale si applicano le regole di maggior dettaglio.

Remunerazione di amministratori e alti dirigenti delle SIM								
<i>(valori assoluti, unità di euro e valori percentuali)</i>								
	Numero di soggetti al quale si riferisce la remunerazione	Attivo di bilancio e fuori bilancio (unità di euro)	Remunerazione fissa (unità di euro)	Remunerazione variabile (unità di euro)	Remunerazione totale (unità di euro)	Rapporto tra remunerazione variabile e totale (%)	Rapporto tra remunerazione variabile e fissa (%)	Remunerazione variabile media (unità di euro)
SIM 1	13	415.604.895	1.392.818	1.018.000	2.410.818	42%	73%	78.308
SIM 2	24	298.994.828	4.207.467	2.109.085	6.316.552	33%	50%	87.879
SIM 3	34	197.149.778	2.914.809	813.667	3.728.476	22%	28%	23.931
SIM 4	27	52.883.522	4.440.000	4.040.000	8.480.000	48%	91%	149.630
SIM 5	30	47.922.182	1.246.737	10.000	1.256.737	1%	1%	333
SIM 6	16	31.024.209	1.088.000	151.000	1.239.000	12%	14%	9.438
SIM 7	28	14.772.411	2.272.000	254.000	2.526.000	10%	11%	9.071
SIM 8	14	11.794.063	982.400	0	982.400	0%	0%	0
SIM 9	6	11.403.779	503.372	0	503.372	0%	0%	0
SIM 10*	9	6.893.347	712.024	180.000	892.024	20%	25%	20.000
SIM 11	12	5.897.853	221.888	0	221.888	0%	0%	0

Fonte: segnalazioni di vigilanza; relazioni sulle remunerazioni/informativa al pubblico riferiti al 2019.

L'attivo di bilancio e fuori bilancio è calcolato come media del quadriennio 2018-2021.

* Remunerazioni riferite al 2020 in mancanza di informazioni relative al 2019.

La calibrazione della soglia di attivo di bilancio su un valore inferiore a 50 milioni di euro non sembra quindi una scelta ottimale, in quanto determinerebbe – almeno potenzialmente – oneri applicativi su un insieme di SIM piuttosto vasto senza che si ravvisino benefici significativi. Il sistema incentivante di questo *cluster* di intermediari appare infatti generalmente poco sviluppato e quindi poco idoneo a incoraggiare l'assunzione di rischi eccessivi.

Per motivi speculari, ovvero la presenza di un sistema incentivante più sviluppato per le restanti SIM, non si ravvisano elementi per calibrare la soglia su un valore superiore a 50 milioni di euro (valore che corrisponderebbe alla scelta delle opzioni A2 o A3). D'altra parte, queste SIM possono meglio sopportare i gli eventuali costi connessi con le regole di maggior dettaglio, in relazione alla loro dimensione, alla loro complessità operativa e/o all'appartenenza a un gruppo bancario o di SIM. Anche per queste ragioni il legislatore della IFD ha disposto che le prime tre SIM per dimensione applichino comunque le regole di maggior dettaglio (regola che non è oggetto di discrezionalità, cfr. art. 32 IFD, par. 5 lettera a, già richiamato).

Per tutte le SIM con attivo dentro e fuori bilancio superiore a 50 milioni di euro, ad ogni modo, l'introduzione della franchigia potrà limitare l'applicazione delle regole di maggior dettaglio – e i costi a esse associati – alle remunerazioni variabili di importo significativo²⁰. Al riguardo, la soglia della franchigia è stata fissata per le banche all'importo di 50 mila euro²¹ e non si ravvisano elementi per calibrare la franchigia delle SIM su un livello più contenuto.

Alla luce dell'analisi effettuata, **si ritiene che quindi che le opzioni A1** (soglia di attivo medio dentro e fuori bilancio inferiore a 100 milioni di euro e in particolare pari a 50 milioni) **e B2** (franchigia della remunerazione variabile pari a 50 mila euro e a un quarto della remunerazione individuale totale) **siano le soluzioni in grado di coniugare meglio il raggiungimento degli obiettivi normativi con il principio di proporzionalità che prevede di limitare gli oneri per i soggetti destinatari a quelli strettamente necessari per il raggiungimento degli obiettivi**. Il quadro complessivo che deriverebbe dall'applicazione del pacchetto IFR/IFD e dall'esercizio delle discrezionalità sopra descritte è di un allargamento del novero delle SIM non tenute all'osservanza delle norme sulle remunerazioni (da 10 a 23) e di un contestuale ampliamento del numero di SIM tenute ad applicare le regole di maggior dettaglio (da 0 a 7). Tale risultato appare in linea con le finalità del legislatore della IFD/dell'IFR: da un lato, rendere più efficace il principio di proporzionalità e, dall'altro, assoggettare le SIM di dimensione più rilevante alle regole di maggior dettaglio. L'introduzione della franchigia (non prevista nell'attuale quadro normativo) limiterà l'applicazione del differimento e del pagamento in strumenti finanziari ai casi effettivamente rilevanti.

²⁰ È questo il caso di una SIM che ha un attivo medio di bilancio e fuori bilancio vicino ai 50 milioni di euro e potrebbe superare la soglia diventando soggetta alle regole di maggior dettaglio. Nel biennio 2019-2020 (ovvero i dati disponibili) essa ha erogato remunerazioni variabili inferiori alla franchigia di 50 mila euro.

²¹ Più precisamente, per le banche la franchigia è fissata ad un importo pari a 50 mila euro e a un terzo della remunerazione complessiva annua. Si rimanda all'AIR pubblicata sul sito internet delle Banca d'Italia per ulteriori dettagli (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2020/revisione-disposizioni-remun-incentiv/Relazione_AIR_remunerazioni.pdf).

ALLEGATO 1.

Classificazione delle SIM per macro-categorie stabilita nella “Guida per l’attività di vigilanza adottata dalla Banca d’Italia in materia di processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)” (Circ. della Banca d’Italia n. 269/2008)

SIM maggiori	Prima macro-categoria: intermediari con significativa presenza internazionale: nella presente macro-categoria sono ricondotti esclusivamente i gruppi bancari, con attivo superiore ai 20 miliardi di euro, per i quali la componente di attivo attribuibile a entità estere sia superiore al 10% del totale attivo del gruppo bancario medesimo; in questa macro-categoria confluiscono alcuni degli intermediari della classe 1 ICAAP.
SIM intermedie	Seconda macro-categoria: intermediari a rilevanza sistemica nazionale: intermediari che operano su scala nazionale e assumono rilievo sistemico per il mercato bancario e finanziario; tali gruppi possono avere una presenza all’estero che tuttavia non configura le ipotesi di cui alla macro-categoria 1. In questa macro-categoria confluiscono intermediari della classe 1 e della classe 2 ICAAP. Terza macro-categoria: intermediari medio-grandi: intermediari di medie dimensioni con operatività prevalentemente regionale. Sono inclusi anche gli intermediari specializzati (SGR, SIM, intermediari finanziari e banche operanti in un determinato segmento di mercato) di maggiori dimensioni. In questa macro-categoria confluiscono gli intermediari della classe 2 ICAAP non compresi nella macro-categoria 2.
SIM minori	Quarta macro-categoria: intermediari minori: intermediari operanti prevalentemente in ambito provinciale e inter-provinciale. Sono inclusi anche gli intermediari specializzati di minori dimensioni. Gli intermediari della specie rientrano nella classe 3 ICAAP.
SIM esentate dall’applicazione delle regole sulle remunerazioni ex art. 4 CRR	Quinta macro-categoria: Soggetti sottoposti a regolamentazione particolare: intermediari, diversi dalle SGR, non assoggettati alla regolamentazione prudenziale basata sui tre pilastri (IMEL e istituti di pagamento – ad eccezione di quelli iscritti nell’albo unico - talune categorie di SIM e le filiali di banche estere comunitarie, i confidi minori, gli operatori del microcredito).